



4. Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali

PRIMA EDIZIONE 08 OTTOBRE 2011

Emesso da: Commissione comunale per la tutela del territorio (De.C.O.)

Data e Firma: 08/10/2011

Antonio Rottigni	Giovanni Savoldelli	Lorenzo Aresi	Paolo Valoti

Presa d'atto del Comune di Gandino (BG) :

Data e Firma: 08/10/2011

Gustavo Maccari	Filippo Servalli

Rev.	Descrizione revisione	Pag.	Data
1			
2			
3			
4			
5			

Regolamento & Disciplinare per la filiera del mais "spinato di Gandino" e del "MELGOTTO di Gandino"





COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.

ISTITUZIONE DEL MARCHIO DE.C.O.
Denominazione Comunale di Origine

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune di Gandino individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del [d.lgs. 267/2000](#) ed [dell'art. 3](#) dello Statuto comunale, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. In particolare, l'azione del Comune si realizza in:

- indagini conoscitive volte ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni e di promuoverne la protezione, onde mantenerne la qualità, attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
- assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- sostegno, attraverso sponsorizzazioni od interventi finanziari diretti, ad associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
- rilascio di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), allegato al presente regolamento, al fine di attestare l'origine del prodotto e la sua composizione.

Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 5, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che tendano a promuovere e valorizzare i prodotti tipici locali già riconosciuti con il marchio De.C.O. e per quelle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.

Art. 3 - Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. possono essere fatte da chiunque ritenga di promuovere un prodotto.





2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, una Commissione nominata dalla Giunta Comunale.

3. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi dell'utilizzo del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) di cui all'art. 1, comma 3, lettera d) del presente regolamento per tutti i prodotti segnalati e denominati completati dal numero di iscrizione.

4. L'utilizzo del marchio De.C.O. è gratuito.

Art. 5 - La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento é definita nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei servizi vigenti.

2. Il Responsabile della struttura di cui al comma precedente é anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6 - Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O., forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 7 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 8 - Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta Comunale e Sindaco forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.





Art. 9 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. da più di dieci anni.

Il presente Regolamento, composto da n. 11 articoli, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _ del _ pubblicata dal _.

ESECUTIVITA'

La delibera è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000, il __

ESTREMI RIPUBBLICAZIONE

A norma dell'art. 58 - comma 3 - dello Statuto Comunale, il presente Regolamento è stato ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vincenzo De Filippis

Regolamento & Disciplinare per la filiera del mais "spinato di Gandino" e del "MELGOTTO di Gandino"

